

REGOLAMENTO (CE) N. 1326/95 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1995

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per gli avannotti e il novellame, vivi, di orata (*Sparus aurata*) e di spigola (*Dicentrarchus labrax*), originari di Ceuta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, ultimo comma,

visto l'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, concernente le isole Canarie, Ceuta e Melilla,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del succitato protocollo n. 2, taluni prodotti della pesca, originari di Ceuta e Melilla, possono beneficiare, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dell'esenzione dai dazi doganali nel territorio doganale della Comunità; che tale esenzione va accordata nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità o esportate nella Comunità, nella sua composizione attuale;

considerando che, a causa della diminuzione del volume dei pesci catturati e commercializzati, i prodotti originari di Ceuta che hanno beneficiato del regime tariffario stabilito dal protocollo n. 2 non sono più esportati nella Comunità; che, per questo fatto, i contingenti tariffari aperti in favore di Ceuta non sono stati prorogati oltre il 31 dicembre 1992; che gli avannotti e il novellame, vivi, di orata e di spigola sostituiscono ormai questi prodotti negli scambi commerciali con la Comunità;

considerando che Ceuta ha esportato nella Comunità, nel 1993, 2,5 t di avannotti e di novellame, vivi, di orata e di spigola, del codice NC ex 0301 90 90; che tali prodotti, pur essendo contemplati dall'articolo 3 di detto protocollo, non hanno potuto essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari di cui sopra poiché l'acquicoltura è stata introdotta solo recentemente a Ceuta;

considerando che la situazione geografica di Ceuta presenta caratteristiche connesse alla sua interclusione nel contingente africano; che, in assenza dei settori agricolo e industriale, il settore primario di Ceuta si riduce essenzialmente alla pesca; che, a causa delle crisi di questo settore, l'acquicoltura potrebbe costituire, per gli operatori econo-

mici di Ceuta, una fonte di reddito alternativa alla pesca in mare;

considerando che la Comunità accorda a taluni paesi terzi un trattamento tariffario preferenziale che comporta l'esenzione dei dazi doganali per i prodotti del codice NC 0301 99 90; che è opportuno garantire a questi prodotti originari di Ceuta e importati nella Comunità lo stesso trattamento tariffario accordato a taluni paesi terzi; che a tal fine è necessario procedere ad un adeguamento del regime tariffario applicato a Ceuta;

considerando che lo scopo della dichiarazione comune relativa al protocollo n. 2 concernente le isole Canarie, Ceuta e Melilla è di consentire la sostituzione dei prodotti di cui all'articolo 3 di detto protocollo;

considerando che il Regno di Spagna ha presentato alla Commissione una domanda per l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per gli avannotti e il novellame, vivi, di orata e di spigola, originari di Ceuta;

considerando che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per questi prodotti e limitarne il volume, sulla base della produzione annua, a 3 000 000 di pezzi; che occorre, per seguire l'evoluzione del mercato di tali prodotti, aprire il contingente in una prima fase dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995; che l'applicazione del dazio contingenziale è subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno garantire in particolare un accesso uguale e ininterrotto di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, ininterrotta, del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura dei contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla vieta che, per garantire l'efficacia della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenziali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione esige la massima collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare lo stato di smaltimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri,

(1) GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 426.